



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 33/GST del 26 marzo 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 15/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/ 3/2025 NOLA 1925 S.S.D. A.R.L. – ASDFOOTBALLCLUBERCOLANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio di ricorso proposto dalla società FC Ercolanese, relativo alla gara in epigrafe, rilevato che allo stesso non faceva seguito rituale ricorso PQM delibera non doversi procedere e conferma il risultato di 0 - 0 acquisito sul TDG. Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 16/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/ 3/2025 FOOTBALL CLUB FROCALCIO - MONTE CALCIO CLUB 2023

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Monte Calcio Club 2023, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Football Club Frocalcio per avere quest'ultima impiegato nella gara oggetto di ricorso, un calciatore – Marrazzo Luigi (8.02.2007) – in posizione irregolare. Il Sig. Marrazzo Luigi tesserato con la società Football Club Frocalcio per la stagione sportiva 2024 – 2025 partecipava al campionato Under 19. In data 13.03.2025 veniva squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n. 90 a seguito di una espulsione. La squalifica irrogatagli nella 10ª giornata di ritorno del Campionato Under 19 Regionale non poteva dallo stesso essere scontata nella seguente giornata in quanto l'11ª giornata di ritorno del Campionato Regionale Juniores, prevista per il giorno 16.03.2025, non veniva disputata dalla società di appartenenza del Marrazzo Football Club Frocalcio, che osservava turno di riposo in quanto avrebbe dovuto affrontare la società Procida Football che, però, veniva esclusa dal Campionato Regionale Juniores. Di fatto, quindi, il Campionato Under 19 della società di appartenenza del Marrazzo, Football Club Frocalcio, si concludeva alla 10ª giornata di ritorno. La società Football Club Frocalcio, non potendo far scontare la squalifica al calciatore nella categoria di appartenenza per la stagione sportiva 2024 – 2025, lo utilizzava per la partita oggetto del presente ricorso valevole per il Campionato Eccellenza – girone A, impiegandolo dal minuto 16 del secondo tempo di gioco. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ la questione sollevata dalla società ricorrente Monte Calcio riguarda

l'interpretazione dell'art. 21 CGS "Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici", detta norma, al co. 2 stabilisce che: *"Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo."* Il co. 6 dell'art. 21 CGS, stabilisce che: *"Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive."* Il co. 7 dell'art. 21 CGS, prevede che: *"... Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. ..."* Questo, pertanto, è il quadro normativo di riferimento. Come emerge dalla lettura della normativa sopra riportata il Legislatore ha codificato i principi di effettività/afflittività della sanzione e di omogeneità della sanzione. Come chiarito da costante giurisprudenza della Corte Federale di Appello, i principi di effettività/afflittività sono finalizzati ad obiettivi di dissuasione e deterrenza da comportamenti antisportivi nonché alla salvaguardia dei valori fondanti dell'ordinamento federale. Gli stessi impongono da un lato che la sanzione sia commisurata alla gravità dell'illecito e al disvalore sociale della condotta posta in essere dal soggetto sanzionato (cfr. per tutte CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024); dall'altro che la sanzione una volta irrogata debba, comunque, essere scontata effettivamente e concretamente, e non in modo fittizio o elusivo, e cioè secondo modalità demandate alla mera discrezionalità della società di appartenenza (cfr. CFA – Sez. consultiva, C.U. n. 111/2016-2017). Il principio di omogeneità della sanzione, secondo criterio orientativo da utilizzare in fase esecutiva, è quello in virtù del quale, ove possibile, la sanzione deve essere scontata nella stessa categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Altro aspetto cui fare attenzione quando si deve decidere in materia di sanzioni, così come statuito *ex multis* dalla giurisprudenza della Corte Federale di Appello è il principio della separazione delle competizioni che costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di "proporzionalità" e "ragionevolezza" delle sanzioni. Seguendo questo ragionamento è necessario commisurare la sanzione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di importanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito in relazione al quale la sanzione è comminata (cfr. CFA, SS.UU., n. 105/2022-2023). Come espresso dalla Corte Federale di Appello nella decisione Decisione/0001/CFA-2024 – 2025: *"La giurisprudenza federale ha chiarito che in fase esecutiva il principio da applicare in prima battuta è quello della omogeneità il quale però in alcune ipotesi – e cioè quando il giocatore cambia squadra o non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile - cede al principio dell'effettività della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, rimessa alla valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato (cfr. Corte sportiva d'appello, SS.UU., n. 27/2019-2020)."* Nel ricorso presentato dalla società ASD Monte Calcio Club 2023 la stessa richiama un recente pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, però, analizza un caso non perfettamente sovrapponibile alla vicenda per la quale è ricorso. Il Marrazzo, infatti, veniva impiegato dalla società Football Club Frocalcio nel campionato Eccellenza, il calciatore che per la stagione sportiva 2024 – 2025 partecipava al Campionato Juniores Regionale, era destinatario di una giornata di squalifica. Come sopra riportato il calciatore non poteva scontare la squalifica comminatagli nel Campionato Juniores perché la società Football Club Frocalcio non disputava l'ultima giornata di campionato, la 11ª di ritorno, osservando un turno di riposo per il ritiro dalla competizione della società avversaria Procida Football. Orbene, alcuna irregolarità è stata commessa dalla società Football Club Frocalcio, in quanto, come cristallizzato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte Federale di Appello uno dei principi scanditi in maniera netta all'interno dell'art. 21 CGS – FIGC è il principio di omogeneità della sanzione. In base a detto principio i tesserati devono scontare la squalifica comminatagli nella categoria e nella competizione nella quale hanno posto in essere il comportamento sanzionato. Il Sig. Marrazzo Luigi è un classe 2007 e, pertanto, l'anno prossimo potrà prendere parte al Campionato Under 19 sede naturale, così come previsto dal principio di omogeneità, nella quale il calciatore dovrà scontare la squalifica comminatagli con il Comunicato Ufficiale sopra richiamato. Proprio per questo motivo non è condivisibile il ragionamento portato avanti con il ricorso dalla società Monte Calcio Club 2023, in quanto vi sono tutte le condizioni affinché il calciatore Marrazzo Luigi sconti la squalifica nel campionato ove è stato

sanzionato. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Monte Calcio Club 2023 e, per l'effetto, confermare il risultato di 2 – 1 in favore della società Football Club Frocalcio; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/ 3/2025 TEANO CALCIO 1939 - AQUILE ROSANERO CASERTA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Teano Calcio 1939, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la società ricorrente richiedeva la ripetizione della gara o in la prosecuzione della stessa che non si concludeva per infortunio del DDG che attinto al capo da una pallonata non era in condizione per portare a termine l'incontro. Esperiti gli opportuni accertamenti e sentito a chiarimenti il DDG lo stesso affermava che: ^ al min. 14 del secondo tempo di gioco, a seguito dell'assegnazione di una punizione diretta, in prossimità della linea mediana, spostato sul lato delle panchine, in favore della squadra ospite Aquile Rosanero Caserta, il DDG comminava al calciatore n. 19, Sig. De Giglio Sabatino, della società ospitante Teano Calcio 1939 il cartellino rosso, in quanto questi sferrava un pugno sulla copertura della panchina; ^ nel mentre il DDG era intento ad esibire il provvedimento disciplinare al De Giglio Sabatino veniva colpito da un pallone con forte intensità nella parte posteriore della testa; ^ il DDG non riusciva ad identificare chi lo avesse colpito con il pallone ma, a seguito di questo avvenimento, decideva di sospendere la gara poiché non riusciva a ritrovare la coordinazione e l'equilibrio, nonostante il trascorrere del tempo dal colpo; ^ il DDG precisava che mentre era all'interno del suo spogliatoio ascoltava minacce al suo indirizzo provenienti da calciatori della società ospitante Teano Calcio 1939 che lo inducevano a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine; ^ i Carabinieri, una volta sopraggiunti all'impianto, ripristinavano la calma e la tranquillità, scortando il DDG fino all'ingresso dell'autostrada; ^ successivamente il DDG si recava all'Ospedale Cardarelli di Napoli per farsi visitare. PQM considerato che la ricostruzione fornita dalla società ricorrente non veniva smentita dal DDG in audizione e la stessa è aderente alla realtà dei fatti come esposti delibera: ^ la prosecuzione della gara Teano Calcio 1939 - Aquile Rosanero Caserta, trasmettendo gli atti alla Segreteria agonistica del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND per la fissazione della data nella quale la gara dovrà riprendere, sul risultato di 2 - 2, a partire dal min. 14 del secondo tempo di gioco; ^ la squadra ospite Aquile Rosanero Caserta dovrà attaccare da destra verso sinistra rispetto alle panchine e, ovviamente, la squadra ospitante Teano Calcio 1939 si posizionerà nell'altra metà campo; ^ il gioco dovrà riprendere, come detto al min. 14 del secondo tempo, con il calcio di punizione diretto, in favore in favore della squadra ospite Aquile Rosanero Caserta e il pallone dovrà essere posizionato in prossimità della linea mediana, spostato sul lato delle panchine; ^revocare la squalifica inflitta ex art. 5 co. 2 CGS, per n. 4 giornate al Sig. Grosso Vincenzo, capitano della società Teano Calcio 1939, attesa la non volontarietà della pallonata che ha attinto il DDG; ^ infliggere l'ammenda di euro 500,00 alla società Teano Calcio 1939 per le condotte minacciose nei confronti del DDG che lo costringevano a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 TEANO CALCIO 1939

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/ 3/2025 A.S.D. BAGNESE CALCIO - I NUMERI 1

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti i ricorsi proposti dalle società Bagnese Calcio e I Numeri 1 riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, relativi alla gara in epigrafe, con i quali la prima società ricorrente richiedeva la prosecuzione della partita oggetto di ricorso e, in subordine, la ripetizione dell'astessa mentre, la seconda società I Numeri 1 richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Bagnese Calcio. Esperiti gli opportuni accertamenti, in particolare sentito a chiarimenti il DDG, lo stesso riferiva che al min. 27 del secondo tempo di gioco espelleva il calciatore n. 11, Sig. Varone Giovanni, della società Bagnese Calcio il quale, si avvicinava al DDG, con fare minaccioso pronunciando al suo indirizzo frasi intimidatorie. Nonostante il DDG tentasse di tenerlo a distanza, anche indietreggiando, il predetto calciatore gli si avvicinava colpendolo con un pugno all'avambraccio sinistro. Dopo questo episodio il Sig. Varone veniva allontanato dai compagni di squadra ma, la situazione venutasi a creare sul TDG, non lasciava sereno il DDG che decideva di non proseguire la gara, sospendendola definitivamente, anche considerata l'assenza delle Forze dell'Ordine. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Bagnese Calcio ed accogliere il ricorso proposto dalla società I Numeri 1, pertanto, delibera infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per la società Bagnese Calcio con il risultato 0 - 3 in favore della società ASD I Numeri 1; confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone introitare il contributo d'accesso alla giustizia sportiva della società Bagnese Calcio. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva della società I Numeri 1.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 01 aprile 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI ULTIME QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO

Si ricorda che, nelle ultime quattro giornate di campionato (regular season), per la proposizione di eventuali ricorsi si dovranno seguire i termini abbreviati. Per ulteriori dettagli, si rimanda al Comunicato Ufficiale disponibile al seguente link: [\[Comunicato Ufficiale n. 292 - CU n. 147/A FIGC - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI LND\]](#)

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 26 marzo 2025

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli